ambientale;

c)



CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DI PISA, con sede in Lungarno Pacinotti n. 43-44, 56100 Pisa. cod. fiscale 80003670504, rappresentata dal Prof. Marco Pasquali, in qualità di Rettore pro tempore, di seguito per brevità denominata "Università"; E Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, con sede legale in Firenze, via Porpora, 22, rappresentata dalla d.ssa Sonia Cantoni, in qualità di Direttore Generale, di seguito per brevità denominata ARPAT, nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti". PREMESSO CHE ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30 la) "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute: ARPAT è il soggetto istituito dalla Regione Toscana per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche a favore della Regione, delle provincie e dei comuni, delle comunità montane e degli enti parco regionali nell'interesse della collettività consistenti in attività di controllo ambientale, attività di supporto

Pagina 1 di 7

tecnico-scientifico, attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza

ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Sonia Cantoni


sensi dell'art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, collabora conomissis,	:
nonché con altri enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione	
all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della	
conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di	
tutela.";	
d) l'Università di Pisa, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, quale	
sede naturale della ricerca, è interessata a valorizzare i risultati derivanti dalla	
sua primaria attività e le proprie competenze in ambito formativo promuovendo	
e sviluppando le forme di collaborazione con le imprese e il trasferimento	
tecnologico;	A
e) che a decorrere dal 4.07.2005 è stata stipulata un'analoga convenzione	
di durata biennale, tacitamente rinnovata e scaduta il 3.07.2009;	
f) le Parti, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate a	
proseguire un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, integrando le	
rispettive e peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere	
iniziative congiunte nel campo della protezione ambientale con riferimento ai	
settori della ricerca, della formazione e dell'educazione;	
g) con la presente convenzione, anche tenendo conto della possibilità di	
porre in essere diverse ed articolate tipologie di iniziative, le Parti intendono	
definire i principi generali e le linee guida che informeranno la loro	
cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
Art. 1 OGGETTO	
Con la presente Convenzione le Parti instaurano una continuativa	

Pagina 2 di 7

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Sonia gartoni

_	collaborazione, finalizzata all'individuazione ed allo svolgimento di iniziative	
	congiunte nel settore della ricerca, della formazione e dell'educazione nel	
	campo della protezione dell'ambiente e della conservazione delle sue	
-	componenti specifiche.	
	Art. 2 COMITATO D'INDIRIZZO	
	Ciascuna Parte, entro un mese dalla stipula della presente Convenzione,	
	provvederà a designare due rappresentanti all'interno della propria struttura. I	
-	rappresentanti costituiranno un comitato d'indirizzo paritetico con il compito di	
-	individuare, in accordo con i rappresentanti dell'altra Parte, le specifiche	THE MANIMAN
-	iniziative di comune interesse e di definirne condizioni e modalità di	
-	realizzazione.	
	Art. 3 ESCLUSIVA	
	Con la Convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza,	·
	agenzia, associazione, consorzio, joint-venture o altra forma di stabile	
	organizzazione.	
	La Convenzione non riveste carattere di esclusiva per alcuna delle Parti.	
•	Art. 4 ATTIVITA' DI RICERCA	
	Con la presente Convenzione le Parti intendono favorire la nascita di attività di	
_	collaborazione nel campo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento	
	tecnologico, con riferimento alla protezione dell'ambiente e alla conservazione	
:	delle sue componenti specifiche, migliorando la comunicazione e lo scambio di	i i
	informazioni fra imprese e strutture di ricerca.	WALLA AMERICA A
1	Per attuare le iniziative di volta in volta emergenti, potranno essere stipulati tra	
	le Parti e terzi – quali dipartimenti universitari e/o consorzi partecipati	
	dall'Università – contratti su progetti singoli di ricerca applicata in cui siano	
	72 70	

	determinate specifiche modalità di attuazione.	·
	A tale riguardo, l'ARPAT si dichiara sin d'ora disponibile a pattuire con	
	l'Università le modalità di partecipazione alle predette iniziative.	
	La titolarità dei risultati della ricerca applicata e la proprietà intellettuale	
	saranno oggetto di specifica disciplina nei contratti di ricerca, in relazione alle	
1	particolari caratteristiche degli stessi, così come gli eventuali diritti di proprietà	
:	industriale, qualora le attività di ricerca fossero suscettibili di risultati	
	brevettabili.	
	Art. 5 ATTIVITA' FORMATIVE	
_	Le parti si dichiarano disponibili a concordare le attività da sviluppare in ambito	
	formativo. Queste attività potranno prevedere la partecipazione di personale	
	dell'ARPAT alle attività didattiche istituzionali dell'Università di Pisa al di	
	fuori dell'orario di lavoro, anche con incarichi di insegnamento a titolo gratuito	
	ed accettazione dello stesso da parte degli interessati o con oneri a carico	
1	dell'Università, in funzione delle disponibilità di bilancio, previa partecipazione	
:	dei dipendenti ARPAT ai bandi pubblici emanati dall'Università. Queste	
	attività potranno anche comprendere lo svolgimento di stage formativi di	
	studenti presso ARPAT durante lo svolgimento di tesi di laurea e di dottorato.	
	E' inoltre previsto, con separato accordo, l'istituzione di borse di studio da parte	
	dell'Università presso le strutture aziendali.	MAI
	Art. 6 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	
	Con la presente Convenzione le Parti intendono favorire la nascita di attività di	
	collaborazione nel campo dell'educazione ambientale.	
	Per attuare le iniziative di volta in volta emergenti, potranno essere stipulati tra	1
	le Parti e terzi – quali dipartimenti universitari e/o consorzi partecipati	·
	I .	1



dall'Università - contratti su progetti singoli di educazione ambientale in cui siano determinate specifiche modalità di attuazione. Art. 7 RISERVATEZZA L'Università si impegna ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati e qualsiasi altra informazione proveniente da ARPAT di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta di ARPAT. L'Università si riserva, altresì, la facoltà di far sottoscrivere a personale non direttamente dipendente dall'Università un analogo impegno. Parimenti, l'ARPAT si impegna ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati o qualsiasi altra informazione proveniente dall'Università di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni. Le Parti si impegnano a concordare le forme di pubblicità relative alle iniziative congiunte concernenti la presente Convenzione. Art. 8 DURATA La presente Convenzione avrà durata pari a due anni a far data dalla sua sottoscrizione e sarà suscettibile di essere rinnovata per il medesimo periodo con tacito accordo delle Parti. Sono fatte salve le previsioni di durata contenute negli specifici accordi conclusi dalle Parti. Art. 9 RISOLUZIONE Ciascuna delle Parti potrà risolvere di diritto la Convenzione qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo

> IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Sonia Cintoni

ricezione della predetta contestazione.	
Art. 10 COMUNICAZIONI	
Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione	
dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se	
nviate all'altra Parte tramite lettera raccomandata, fax o per via elettronica agli	
ndirizzi qui di seguito indicati:	
Per l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana	
Referente/i Dipartimento provinciale ARPAT di Pisa	
Via Vittorio Veneto n. 27 – 56100 Pisa	
Tel: 050.835652 Fax 050.835670	
e-mail: m.mossaverre@arpat.toscana.it	
Per l'Università di Pisa:	·
Magnifico Rettore Prof. Marco Pasquali	
/o Uffcicio Ricerca	
Lungarno Pacinotti, 43-44 - 56100 Pisa	
Tel :050.2212323	
ax:050.2212497	
-mail:ricerca@adm.unipi.it	
art. 11 PREMESSE ED ALLEGATI	
e premesse e gli allegati, datati e sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte	
ntegrante e sostanziale della presente Convenzione.	
rt. 12 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE	
utte le modifiche relative alla Convenzione dovranno essere concordate per	
critto tra le Parti.	

Pagina 6 di 7

IL DIRETTORÉ GENERALE Dr.ssa Sonia Cantoni

Art. 13 BOLLO E REGISTRAZIONE	
Le spese di bollo sono a carico della società. Il presente atto verrà registrato)
solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della	1
Tariffa parte II allegata al DPR 131/86 e successive modifiche.	
La presente convenzione è composta da‡:pagine.	
Letto, approvato e sottoscritto	
Pisa, lì . 26/08/2009	
Per la l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, in qualità	L
di RAPPRESENTANTE LEGALE	
IL Direttore Generale	
Dr.ssa Sonia Cantoni	
(firma)(
Per l'Università di Pisa, il Rettore Prof. Marco Pasquali	
(firma).	
13 5 3 CO	